

## INCENDIO

### Garanzia base

#### Art. 17 – Oggetto dell'assicurazione incendio

La Società assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti ai fabbricati e al contenuto, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di meteoriti, satelliti, aeromobili e loro parti o cose trasportate.

Il contenuto si intende assicurato sia posto sottotetto dei fabbricati, sia all'aperto entro il recinto aziendale.

La garanzia è operante esclusivamente a condizione che i fabbricati risultino conformi a quanto disciplinato dall'art. 20 "Caratteristiche dei fabbricati per la garanzia incendio".

#### Art. 18 – Estensioni di garanzia (gratis)

Sono inoltre garantiti:

- i danni materiali e diretti conseguenti ad eventi garantiti cagionati da colpa grave dell'assicurato;
- i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure beni posti nell'ambito di 20m da esse;
- i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
- i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'assicurato e/o al contraente né al suo servizio;
- i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da caduta di ascensori e montacarichi, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti all'impianto;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente causati dall'assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica i residui del sinistro, **sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza e con il massimo di euro 25.000,00 per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa;**
- le spese sostenute dall'assicurato, relativamente al contenuto, in conseguenza di un sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, per rimuovere, trasportare altrove e ricollocare le cose mobili assicurate rimaste indenni o parzialmente danneggiate, comprese le spese di smontaggio e montaggio. Tale garanzia è operante a condizione che siano assicurati contemporaneamente i fabbricati e il contenuto e che la rimozione sia indispensabile per eseguire il loro ripristino; è prestata inoltre **sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza e con il massimo di euro 25.000,00 per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa;**